**APPUNTO PER IL SIG. DIRETTORE CENTRALE**

dott. Ing. G. ROMANO

**Gestione delle emergenze post sismiche**.

Effettuazione dei sopralluoghi per minacciante crollo strutturale e criteri generali di individuazione delle zone rosse - indirizzi operativi

I recenti eventi tellurici che hanno squassato la nostra penisola (Abruzzo 2009, Emilia Romagna 2012, Italia Centrale 2016 ed Ischia 2017), hanno posto in evidenza la necessità di fornire indicazioni in merito alle modalità di effettuazione dei sopralluoghi per minacciante crollo strutturale da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguito di richiesta da parte dei cittadini, e per il concorso del C.N.VV.F. alla rilevazione del danno e della agibilità post sismica.

In aggiunta, la recente modifica dell’art. 24 del d.lgs 139/2006, operata dal d.lgs. 97/2017, che mette in particolare evidenza il ruolo di coordinamento della protezione civile in caso di terremoti, lascia adito a dubbi in merito alla gestione dei sopralluoghi richiesti dalla cittadinanza al Corpo Nazionale dopo tali eventi (v. appendice normativa).

Premesso quanto sopra, il presente appunto è finalizzato ad evitare duplicazioni di verifiche in fase di gestione dell’emergenza e, quindi, ad ottimizzare le risorse impiegate senza tralasciare la risposta che il Corpo Nazionale deve fornire ai cittadini in applicazione dei propri doveri istituzionali.

Ai fini della corretta interpretazione del presente documento sono introdotte le seguenti parole chiave:

coda insieme di richieste di intervento di soccorso tecnico urgente temporaneamente   
 inevase, non seguite immediatamente da apertura di schede di intervento VF41;

C.O.A. Comando Operativo Avanzato (Comando VVF istituito temporaneamente per la   
 gestione dell’emergenza sismica con la funzione di sgravare il Comando VVF  
 colpito da attività ad essa connesse);

U.C.L. Unità di Crisi Locale (sala operativa mobile operante per conto di un Comando  
 Provinciale o di un C.O.A.);

Zona Rossa porzione di territorio oggetto di sgombro delimitata da una frontiera,   
 temporaneamente invalicabile dalla cittadinanza a causa delle condizioni di pericolo incipiente indotto degli effetti del terremoto (crolli, frane, esondazioni…). La zona rossa è individuata su disposizione formale dell’Autorità avente giurisdizione sul territorio colpito (in genere il Sindaco).

T.A.S. Topografia Applicata al Soccorso

**Richieste di intervento VV.F. da parte di cittadini presso SO115**

Le richieste di intervento per la fattispecie in oggetto pervenute alle sale operative dei Comandi VV.F., alle sale operative dei C.O.A. o agli U.C.L., nella immediatezza dell'evento ed in ogni caso quando vengono segnalate problematiche urgenti relative alla pubblica incolumità, devono essere evase mediante apertura di intervento di soccorso e compilazione di modello VF41 attraverso l’applicativo SO115. Tali richieste di intervento, in genere inizialmente estremamente numerose rispetto alla capacità di risposta delle strutture operative presenti presso i territori colpiti, possono generare delle *code* di richieste anche a diversi giorni dopo il primo evento. La rapidità con cui si esauriscono le *code* dipende ovviamente dalla capacità di risposta messa in campo dal Corpo Nazionale in relazione all’entità dell’evento originatore.

Può accadere che i Sindaci emettano ordinanze di definizione di *zone rosse[[1]](#footnote-1)* durante la fase di smaltimento delle *code*. È evidente che, per definizione, le zone rosse individuano i luoghi in cui non sussistono condizioni di sicurezza. Gli stabili in zona rossa, per definizione, non sono frequentati dalla popolazione fino ad ordinanza contraria e, per tale motivo, mancando la condizione di pericolo per la pubblica incolumità, in linea di principio gli interventi di verifica per minacciante crollo strutturale di fabbricati siti in *zona rossa* non rivestono carattere di urgenza, anche quando la richiesta di intervento è presente nelle code delle richieste inevase. Previa opportuna verifica di dette condizioni, tali interventi possono essere evitati, e, quindi gli operatori di sala operativa SO115 (a livello di Comando VV.F., C.O.A. o U.C.L.), supportati dal servizio T.A.S. incardinato nel sistema S.T.C.S. (se istituito) possono provvedere a chiudere le richieste di intervento come “Intervento non più necessario” annotando la motivazione della chiusura di ufficio in relazione al posizionamento dello stabile in *zona rossa* riferita ad una ben precisa ordinanza sindacale. In caso di dubbio, ovviamente, l’intervento deve essere gestito ed evaso con procedure ordinarie. Utile strumento guida per il sopralluogo in fase post sismica è rappresentato dalla scheda TriagEdem, la cui compilazione, completa dei dati utili a geolocalizzare il luogo di effettuazione del sopralluogo, può fornire un valido supporto alle decisioni.

**Contributo del CNVVF al rilievo del danno ed alla definizione della agibilità post sismica-Schede AeDES**

Altra evenienza frequente è che si attivi la funzione di protezione civile (a livello locale, provinciale o nazionale) di censimento dei danni e valutazione dell'agibilità. Tale funzione è responsabile del coordinamento delle cosiddette squadre di tecnici verificatori AeDES. Il dPCM 8 luglio 2014 “Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica” sancisce, all’articolo 10, che “**Le verifiche di danno ed agibilità sugli edifici ordinari** **sono effettuate** ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 **attraverso la compilazione della “Scheda AeDES** per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica", e relativo Manuale, approvati nella loro versione aggiornata e allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante (Allegati B e C)”.

Nelle fasi immediatamente successive ad un evento sismico è possibile che per lo stesso fabbricato sia stato richiesto l'intervento di verifica statica ai VV.F. (intervento in coda) anche se siano già stati oggetto di verifiche AeDES: in tale caso, il sopralluogo di verifica (intervento in coda) non va effettuato, procedendo in analogia a quanto disposto per i sopralluoghi su manufatti giacenti in zona rossa. **È evidente la necessità di coordinamento tra Corpo Nazionale e strutture di protezione civile ai fini dell’individuazione certa dei manufatti già oggetto di verifiche AeDES.[[2]](#footnote-2)**

**Definizione di Zona Rossa e Criteri per la loro individuazione, che il C.N.VV.F. può fornire alle autorità Locali e di Protezione Civile**

Si ritiene utile fornire indicazioni di massima per l’individuazione rapida delle *zone rosse*, a supporto delle Autorità locali e di Protezione Civile:

**Una porzione di territorio ricade in zona rossa qualora tutte le vie di comunicazione di accesso ad essa siano impraticabili. La frontiera della zona rossa è cautelativamente rappresentata dall’inviluppo che massimizza la porzione di territorio inaccessibile.**

Un importante corollario al citato assunto è pertanto il seguente:

L’impraticabilità di una via di comunicazione, quale unico strumento di accesso ad una porzione di territorio, fa ricadere tale porzione di territorio in zona rossa **indipendentemente** dallo stato in cui si trova l’edificato in essa presente.

Il sistema S.T.C.S., opportunamente coadiuvato dal servizio T.A.S. incardinato nella funzione R.E.C.S., consente la rapida individuazione di zone rosse da segnalare alle Autorità Locali o di Protezione Civile per la predisposizione delle ordinanze di delimitazione.

La rapida individuazione delle zone rosse ha l’indubbio vantaggio di consentire la pianificazione del soccorso nelle fasi successive a quelle di salvataggio sia in termini di realizzazione di interventi mirati di riduzione delle criticità strutturali (funzione N.I.S. di S.T.C.S.) che di pianificazione di squadre AeDES VV.F. e di corretta dislocazione di U.C.L. con congruo impiego di sezioni operative a supporto.

dott. ing. Mauro Caciolai

dott ing. Luca Ponticelli

dott. ing. Ciro Bolognese

dott. ing. Luigi Capobianco

**Appendice normativa**

|  |  |
| --- | --- |
| **d.lgs 139/2006** | **d.lgs 139/2006 modificato dal d.lgs. 97/2017** |
| Art. 24. Interventi di soccorso pubblico  1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.  2. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:  a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;  b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.  3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.  4. In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche di cui all'articolo 1, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione. | Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico).  1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali.  Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali.  2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:  a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei **e, ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile**, di frane, di piene, **di terremoti**, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei;  c) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio.  3. Il Corpo nazionale assicura, altresì, il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.  4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui ai commi 1 e 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità. |

1. Le *zone rosse* possono essere stabilite dai Sindaci anche a valle di indicazioni fornite dal Corpo Nazionale dei Vigili attraverso lo strumento del Radio Check Perlustrativo (RCP) o del Quick Triage (QT) previsto nella fase di Ricognizione Esperta per la Caratterizzazione Strategica (RECS) del Sistema di Trattamento delle Criticità Strutturali (STCS) del Corpo Nazionale istituito con la circolare EM/7 del 2015. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dall’esperienza acquisita sul campo, si ritiene sufficiente la condivisione dei supporti cartografici ai fini dell’individuazione degli aggregati già oggetto di verifica AeDES. [↑](#footnote-ref-2)